



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO

(allegato a comunicazione di esbosco forzoso per schianti del 29-30 ottobre 2018)

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

Proprietà o Piano di assestamento **CONSORZIO DEMANIO USI CIVICI ROTZO – PEDESCALA E SAN PIETRO**

in Comune di **ROTZO (VI)**

Particella n. 25 Località **LABI CAMPOROSA'** Denominazione lotto **LABI CAMPOROSA' 2018**

Massa presunta aleatoria mc. **1.445,00**

Valore di stima € **40.460,00**

Rotzo, lì 10.12.2018

IL TECNICO COMPILATORE: Dott. For. Ag. **TONDELLO Matteo**

VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO

CON REGISTRAZIONE N. ... _____.....DEL... _____.....

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante ALLESTITE SUL LETTO DI CADUTA e SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META', IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E PALESEMENTE COMPROMESSE al prezzo di macchiatico base di €. 28,00= al mc., di presunti mc. 1.445, radicate nella particella forestale n. 25 del Piano di Riassetto Forestale del Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo – Pedesca e San Pietro:

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 Il bosco si caratterizza per:

- SUPERFICIE DI INTERVENTO: 15 ha. (INDICATIVI);
- ENTITA' DEL DANNO:
 20-50% 50-80% 80-100%
- DISTRIBUZIONE SCHIANTI:
 A gruppi sparsi Piante isolate Unica area accorpata
- TIPOLOGIA SCHIANTI:
 Piante sradicate Piante spezzate a metà
 Piante pericolanti Piante palesemente compromesse
- MODALITA' DI VENDITA:
 Sul letto di caduta In allestito sul letto di caduta
- TIPOLOGIA ESBOSCO:
 Tradizionale (cingolato, verricello); Teleferica;
 Harvester/forwarder; Elicottero;
 Escavatore / trattore con gru idraulica e pinza carica tronchi;
 Altro: _____;
- VIABILITA':
 Principale; Secondaria (strade silvo-pastorali);

Art. 2 La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

Specie legnosa	mc	Prezzo di Macchiatico	Valore presunto
----------------	----	-----------------------	-----------------

	(VALORE DI STIMA ALEATORIO)	€/mc.	
Abete rosso e bianco	1.445,00	28,00	40.460,00 €
TOTALE	1.445,00	28,00	40.460,00 €

Art. 3 La vendita delle piante ALLESTITE SUL LETTO DI CADUTA e SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META', IN PRECARIE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E PALESEMENTE COMPROMESSE, avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 4 La vendita del legname delle piante di cui all'art. 2 viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 5 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, all'Ente proprietario.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato.

La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

- Art. 6 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € **103,29.=** .Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
- Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
- Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al UOF Ovest Vicenza competente per territorio e all'Ente della data di inizio lavori.
Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 9 **L'utilizzazione riguarda TUTTI gli alberi allestiti sul letto di caduta, abbattuti, schiantati o palesemente compromessi da vento che ricadono nella presa del lotto colturale allestito dalla Regione del Veneto. I tronchi schiantati devono essere allestiti ed esboscati fino al diametro minimo di cm 12. Sono inclusi nel lotto e da utilizzare i soggetti arborei schiantati o gravemente danneggiati da vento presenti a bordo del bosco nella fascia di contatto con i pascoli della malghe Mandrielle e Camporosà seppur afferenti a diversa particella forestale. Eventuali porzioni di tronchi non destinabili a segagione poiché sfibrati o meccanicamente compromessi devono essere esboscati, accatastati e destinati ad uso energetico.**
- Art. 10 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.
Nel corso dell'utilizzazione del legname aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco ed ai pascoli utilizzati come vie di esbosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
- Art. 11 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della Ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'UOF Ovest Vicenza ed all'Ente venditore.
- Art. 12 E' vietato introdurre nella zona di imposto, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del UOF Ovest Vicenza competente.
- Art. 13 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie di esbosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 14 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato.

Art. 15 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.

Art. 16 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 24 mesi a partire dalla data del verbale di consegna. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell'Ente venditore al UOF Ovest Vicenza competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal comprensorio boschivo comunale.

Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO

Art. 17 La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda all'Ente venditore.

Art. 18 La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

A corpo (stima planimetrica)

Misurazione: sul letto di caduta con cavalletto;

in catasta su piazzali con coefficiente di conversione calcolato per ciascuna catasta (*);

pesata dell'autocarro e conversione in Volume legnoso lordo mediante campionamento;

Sul volume lordo misurato si applicherà l'abbuono fisso 8 % e lo sconto corteccia (10%).
--

(*) N.B. Il coefficiente di riduzione da applicare al volume stero della catasta, per il calcolo del volume del legname lordo con corteccia, verrà valutato per ogni singola catasta per mezzo di transetti di opportuna lunghezza su una sola faccia della catasta dai quali determinare i pieni/vuoti. Le cataste dovranno essere fatte ciascuna da pezzi di equal lunghezza.

Art. 19 Nel caso di misurazione sul letto di caduta con cavalletto, la massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà a luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del //// % o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione):

SPECIE	PERCENTUALE DELLA CORTECCIA
Abete bianco	8-12% (generalmente 10%)
Abete rosso	7-14% (generalmente 10%)
Larice	20-25%
Pino silvestre	10-20%
Pino cembro	10%
Pino domestico	18-32%
Pino marittimo	16-30%
Faggio	4-10%
Castagno	5-15%
Carpino	5-7%
Rovere, farnia	10-15%

- Art. 20 La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e della Ditta aggiudicataria. Il Dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.
- Art. 21 All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.
- Art. 22 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
- Art. 23 In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento.

E) MODALITA' DI PAGAMENTO

- Art. 24 L'atto di compravendita da stipularsi tra L'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
- Art. 25 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori culturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali

rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 26 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purchè evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 25 e 29 del presente Capitolato.
- Art. 27 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al UOF Ovest Vicenza competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del UOF Ovest Vicenza competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 28 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 29 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente Capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori ai 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UOF Ovest Vicenza.
- Art. 30 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 31 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.
- Art. 32 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti

dell'art. n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 33 Tutte le spese connesse all'utilizzazione sono a carico del venditore.

Art. 34 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del UOF Ovest Vicenza competente per territorio o suo delegato.

Art. 35 Penalità.

- Per ogni danno arrecato, se evitabile l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € **25,82.=** per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- **In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco (vedi artt. 9; 36; e 37), da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzo unitari delle opere compiute.**

G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

Art. 36 Gestione della ramaglia:

- E' fatto divieto di asportare completamente la ramaglia al fine di non ridurre la fertilità del terreno. Ove possibile dovrà essere concentrata, secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
- Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.

- **All'interno della superficie boscata della particella n. 25 la ramaglia non deve essere asportata, ad eccezione di quella insistente sulla chiudende delle malghe Mandrielle e Camporosa e di quella posta entro 10 metri dalla strada asfaltata Mandrielle-Camporosa.**
- **Sulle superfici a pascolo delle malghe Mandrielle e Camporosa i cascami dell'utilizzazione devono essere completamente asportati e destinati alla produzione di biomassa.**

Art. 37 Gestione delle ceppaie sradicate:

- Ove possibile, dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi;

Art. 38 Altre Prescrizioni:

- Il lotto in oggetto "LABI CAMPOROSA' 2018" non può essere esboscato nel periodo invernale per la presenza delle piste da sci nordico.
- Le chiudende in pali di castagno e filo spinato di delimitazione del pascolo delle malghe Mandrielle e Camporosa non devono essere danneggiate dalle operazioni di allestimento ed esbosco. Gli alberi schiantati sopra la chiudenda devono essere movimentati senza danneggiare ulteriormente la chiudenda ed i cascami allontanati per permetterne un agevole successivo ripristino.
- Le superfici di pascolo interessate dalle cataste di legname devono essere accuratamente ripulite dopo l'asportazione del materiale per non arrecare danni al cotico erboso.

ROTZO (VI), li 04.12.2018

IL TECNICO COMPILATORE: Dott. For. Ag. TONDELLO Matteo

Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO.....

**VISTO SI PRENDE ATTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO
CON REGISTRAZIONE N. DEL.....**